

**REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  
MARITTIMO PUBBLICO NON DI LINEA DI PASSEGGERI INTORNO ALLE  
COSTE DELL'ISOLA DI CAPRI E DALLA RADA AL PORTO**

**VISTA** la Deliberazione di questa G.M. n. 44 del 12.03.2014 con la quale questa Amministrazione ha deciso di volersi dotare di apposita regolamentazione finalizzata al miglior soddisfacimento del pubblico interesse, relativamente alla qualità dei servizi, all'ordine ed al decoro sia dell'area portuale che nelle zone ad alto interesse naturalistico, dell'isola di Capri, anche nell'atto dell'istituendo parco marino;

**CONSIDERATO** che, per effetto di quanto a suo tempo comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con dispaccio n. 366 in data 11.01.2007, l'attività inerente al trasporto di passeggeri da navi da crociera a terra e viceversa, essendo svincolata dallo svolgimento di attività portuali, ha connotazione prettamente turistica e la relativa regolamentazione spetta, pertanto, agli enti locali;

**RILEVATO** che :

- a) il porto di Capri è l'unico porto commerciale e turistico dell'Isola con una imboccatura nella quale confluisce tutto il traffico turistico e commerciale da e per il resto del golfo;
- b) i flussi elevati di traffico che interessano il porto di Capri, soprattutto nel periodo estivo, rendono necessaria una attenta regolamentazione generale del traffico nel piccolo specchio di mare dell'avamposto e del porto in relazione al servizio di trasporto di passeggeri e bagagli al seguito da e per le navi ancorate nella rada di Capri, servizio quest'ultimo, dichiarato turistico dal richiamato dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 366 in data 11.01.2007, ivi compreso il servizio di trasporto marittimo non di linea, nonché la movimentazione di turisti che si recano in visita alla Grotta Azzurra;
- c) tali servizi richiedono una adeguata disciplina in ragione delle ripercussioni per l'elevato potenziale di inquinamento acustico ed ambientale e derivante dagli scarichi delle imbarcazioni che si concentrano in alcuni punti sensibili della costa sono gravemente lesivi del contesto naturalistico e presentano profili di pericolosità per la sicurezza e l'incolumità dei flussi turistici sempre in continuo aumento;

- d) ai sensi dell' art. 4 comma 1 della legge della Regione Campania n. 3 del 28.03.2002, i Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico non di linea e adottano apposito regolamento ai sensi dell'art. 4 L. 15 gennaio 1992 n. 21;
- e) pertanto, i Comuni di Capri e Anacapri adottano il presente regolamento per la disciplina del servizio pubblico non di linea con natanti al fine di garantire l'affidamento di tali attività turistiche ad operatori specialisti;

## CAPO 1°

*(Scopo del regolamento)*

### **Articolo 1**

*(Generalità)*

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare :

- a) il servizio trasporto passeggeri, con o senza bagagli al seguito, da navi da crociera ancorate nella rada di Capri e il porto di Marina Grande di Capri e viceversa;
- b) il servizio trasporto passeggeri dal porto di Marina Grande di Capri alla Grotta Azzurra e viceversa;
- c) il servizio trasporto passeggeri intorno all'isola di Capri con partenza dal porto di Marina Grande.

I suddetti servizi saranno assegnati previa selezione ad evidenza pubblica ai soggetti maggiormente idonei nel numero che verrà determinato motivatamente dal bando di gara, con conseguente automatica decadenza dei titoli autorizzativi in corso di esercizio.

## **CAPO 2°**

*Servizio trasporto passeggeri, con o senza bagagli al seguito, da navi da crociera ancorate nella rada di Capri e il porto di Marina Grande di Capri e viceversa.*

### **Articolo 2**

*(Natura del servizio)*

Ai fini del presente regolamento, il servizio di imbarco/sbarco di passeggeri, con o senza bagagli al seguito dalle navi da crociera ancorate in rada è un servizio d'interesse generale e, come tale, esso è reso per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno.

La disciplina e l'organizzazione del servizio sono stabilite dagli Enti Locali, acquisito il parere dell'Autorità Marittima in materia di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, anche al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni secondo i criteri generali di prontezza, efficacia, efficienza ed economicità.

### **Articolo 3**

I soggetti autorizzati devono essere iscritti presso la Camera di Commercio nel ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizio pubblico non di linea e muniti dell'abilitazione professionale, così come previsto dall'art. 6 L. 15 gennaio 1992 n. 21.

Le tariffe per i servizi in questione sono determinate dagli operatori e l'importo del servizio, inclusivo della tassa di sbarco, viene comunicato ai Comuni.

Le tariffe devono essere affisse in modo visibile presso l'ufficio dei Vigili Urbani di Marina Grande, unitamente alle altre condizioni di trasporto.

### **CAPO 3°**

*(Servizio trasporto passeggeri dal porto di Marina Grande di Capri alla Grotta Azzurra e viceversa).*

#### **Articolo 4**

*(Natura del servizio)*

Ai fini del presente regolamento, il servizio trasporto passeggeri dal porto di Marina Grande di Capri alla Grotta Azzurra e viceversa è un servizio d'interesse generale ad altissima valenza turistica e, come tale, esso è reso nelle ore diurne e per 365 giorni all'anno, sempreché le condizioni meteomarine siano favorevoli ed assicurate.

La disciplina e l'organizzazione del servizio che sarà assegnato, sono stabilite dagli Enti Locali, acquisito il parere dell'Autorità Marittima in materia di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

#### **Articolo 5**

*(Tariffe)*

Le tariffe per i servizi in questione sono determinate dagli operatori e l'importo del servizio viene comunicato ai Comuni.

Le tariffe devono essere affisse in modo visibile presso l'ufficio dei Vigili Urbani di Marina Grande, unitamente alle altre condizioni di trasporto.

### **CAPO 4°**

*(servizio trasporto passeggeri in gita turistica intorno alla costa dell'isola di Capri con partenza dal porto di Marina Grande).*

#### **Articolo 6**

*(Natura del servizio)*

Ai fini del presente regolamento, il servizio trasporto passeggeri in gita turistica intorno alla costa dell'isola di Capri con partenza dal porto di Marina Grande è un servizio d'interesse generale ad altissima valenza turistica, reso per 365 giorni all'anno, semprechè le condizioni meteomarine siano favorevoli ed assicurate.

La disciplina e l'organizzazione del servizio sono stabilite dagli Enti Locali, acquisito il parere dell'Autorità Marittima in materia di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

#### **Articolo 7**

##### *(Tariffe)*

Le tariffe per i servizi in questione sono determinate dagli operatori e l'importo del servizio, inclusivo della tassa di sbarco, viene comunicato ai Comuni.

Le tariffe devono essere affisse in modo visibile presso l'ufficio dei Vigili Urbani di Marina Grande, unitamente alle altre condizioni di trasporto.

#### **CAPO 5°**

#### **Articolo 8**

##### *(Rilascio autorizzazione)*

1. L'autorizzazione per lo svolgimento del servizio di trasporto marittimo passeggeri non di linea disciplinati dal presente Regolamento può essere rilasciata a cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che elegge domicilio in Italia, che abbia raggiunto la maggiore età e che sia in possesso dei seguenti requisiti:
  - idoneità morale;
  - idoneità finanziaria;
  - idoneità professionale.
2. Nel caso che l'autorizzazione sia stata rilasciata al Legale Rappresentante di una società, i requisiti dell'idoneità morale devono essere posseduti:
  - a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
  - b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o per azioni;
  - c) dagli amministratori e dal legale rappresentante in caso di società per azioni, e o società cooperative.

3. Nella determinazione dei requisiti di partecipazione i bandi di gara per il rilascio delle nuove autorizzazioni, possono prevedere requisiti di partecipazione e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni rispettino i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti, fermo restando che la ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione alle specifiche peculiarità dell'oggetto della gara, della cura e gestione degli spazi portuali, nell'ottica della migliore fruizione del territorio comunale.

#### **Articolo 8.1.**

*(idoneità morale)*

1. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi abbia riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 646, 648 e 648 bis del Codice Penale o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione.

#### **Articolo 8.2.**

*(idoneità finanziaria)*

1. L'idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa certificate tramite presentazione di una attestazione di affidamento, rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero da società finanziaria, nonché mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

### **Articolo 8.3.**

(idoneità professionale)

1. Il requisito dell'idoneità professionale è soddisfatto mediante la dimostrazione dell'esperienza maturata nel settore e nella dimostrazione della specifica conoscenza del territorio:
  - a) l'iscrizione allo specifico ruolo o alla specifica sezione di ruolo dei conducenti di natanti adibiti a trasporti pubblici non di linea presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, e tenuto da quest'ultima;
  - b) l'avvenuto svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri da almeno tre anni.
2. Nel caso in cui il soggetto titolare di autorizzazione sia il Legale Rappresentante di una società, il requisito di idoneità professionale di cui al comma precedente deve essere posseduto da una persona, regolarmente inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio, amministratore nelle società di persone e per ogni altro tipo di società, di dipendente a livello direzionale, documentato da regolare iscrizione agli Istituti Previdenziali, di collaboratore per le imprese familiari.

### **Articolo 8.4.**

(Requisiti per rilascio delle autorizzazioni)

Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni è necessario:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) avere la sede principale dell'impresa nonché la sede operativa nel territorio dell'isola di Capri;
- c) essere esenti dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art. 13.5 ;
- d) essere iscritti all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese presso la CC. I. A. A.;
- e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità del natante per il quale è richiesta l'autorizzazione.

- f) In ogni caso i Comuni possono procedere ad accertamenti d'ufficio, oppure chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti o della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio dell' autorizzazione di cui all'art. 13.5.
- g) Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dal D.P.R. 445/2000.

La perdita dei requisiti di cui al presente articolo successivamente al rilascio dell'autorizzazione, comporta la revoca della stessa.

#### **Articolo 8.5**

(Impedimenti soggettivi)

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità dell'autorizzazione:
  - a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
  - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti norme:
    - D. Lgs. 6 settembre n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e successive modifiche e integrazioni;
    - Legge 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale) e successive modifiche e integrazioni;
  - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
  - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
  - e) l'essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvo i casi di riabilitazione;
  - f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività

- medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà, comunque, essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale,
2. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni possono essere comprovati da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
  3. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la mancanza degli impedimenti previsti, dovrà essere presentata ai Comuni ai fini del successivo rilascio dell'autorizzazione.

#### **Articolo 8.6**

*(Assegnazione delle autorizzazioni)*

1. I titoli autorizzativi vengono assegnati a seguito di apposita domanda indirizzata al Comune ove ha sede l'istante, mediante procedura ad evidenza pubblica nel numero che potrà essere motivatamente determinato dal bando di gara in relazione alle esigenze di sicurezza della circolazione dei natanti e della tutela degli interessi superiori rappresentati dall'eccezionale patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico della costa dell'isola, tutela di tali superiori interessi che può costituire deroga al libero accesso al mercato nel rispetto del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea - TFUE.

#### **Articolo 9**

*(modalità di assegnazione delle autorizzazioni)*

1. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento è demandato congiuntamente ai Funzionari Responsabili del Settore del Comune di Capri e Anacapri, mediante procedura ad evidenza pubblica.
2. Ogni autorizzazione è intestata al soggetto aggiudicatario ed è valida per un singolo natante.

### **Articolo 10**

*(domanda per l'ammissione al bando per l'assegnazione delle autorizzazioni)*

Chi intenda partecipare al bando per l'assegnazione delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento deve presentare domanda in carta legale, debitamente sottoscritta.

In caso di società, la domanda deve essere presentata dal rappresentante legale o corredata da:

- a) certificato di iscrizione al Registro delle Società presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale;
- b) numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio.

### **Articolo 11**

*(commissione di concorso)*

La valutazione dei titoli e la formazione della relativa graduatoria vengono effettuati da una apposita Commissione così composta:

- a) Dai due Dirigenti dei Settori competenti del Comune di Capri e di Anacapri ;
- b) Dal rappresentante dell'Autorità Marittima competente per territorio.

### **Articolo 12**

*(assegnazione delle autorizzazioni)*

Le autorizzazioni, con validità quinquennale, sono rilasciate al soggetto richiedente a firma congiunta dai Dirigenti dei Settori competenti seguendo l'ordine della relativa graduatoria, con conseguente automatica decadenza dei titoli autorizzativi in corso di esercizio.

### **Articolo 13**

*(Disciplina delle autorizzazioni)*

In caso di costituzione di società da parte di titolari di autorizzazione e di fusione o trasformazione di società titolari di autorizzazione, il Comune provvederà alla volturazione dell'autorizzazione al nuovo soggetto giuridico, dietro presentazione dell'atto costitutivo redatto nelle forme previste dalla legge, da parte del legale rappresentante, previa verifica dei requisiti prescritti.

Ogni modificazione nella struttura societaria e degli organi di amministrazione dei soggetti autorizzati deve parimenti essere comunicata al Comune, che provvede alla verifica dei requisiti prescritti e, se necessario, all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione.

#### **Articolo 14**

##### *(trasferibilità dell'autorizzazione)*

L'autorizzazione è trasferibile ed altro soggetto in possesso dei necessari requisiti prescritti dalla legge e dal presente regolamento per il rilascio del titolo e l'esercizio della professione. Su richiesta del titolare può essere assentito il trasferimento dell'autorizzazione, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare dell'autorizzazione oggetto di trasferimento da almeno tre dieci anni;
- b) aver raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.

La trasferibilità dell'autorizzazione, è sottoposta al parere della commissione di cui all'art. 18 che precede.

Nei casi di permanente inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio, l'attestazione deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dall'ufficio del medico legale operante presso la struttura sanitaria ASL territorialmente competente. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato dovrà, entro quindici giorni, essere consegnato al Comune unitamente al titolo autorizzativo. Il trasferimento del titolo dovrà essere richiesto entro un anno dalla data della certificazione, a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo dei titoli abilitanti alla conduzione dei mezzi.

L'autorizzazione è trasferibile, alle condizioni di cui ai precedenti commi, in presenza di idoneo trasferimento dell'azienda o di un rateo della stessa debitamente documentato mediante produzione di copia registrata del relativo atto, il soggetto indicato quale

subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, ai fini della voltura a proprio favore del relativo titolo autorizzatorio, deve inoltrare a sua volta apposita domanda al Comune comprovando a tale fine il regolare possesso dei necessari presupposti prescritti, per il rilascio del titolo e l'esercizio della professione, dalla legge e dal presente regolamento. Tali elementi possono essere oggetto di autodichiarazioni ai sensi del D.lgs. 445/2000 e ss.mm. e ii.

Per le società unipersonali, in caso di morte del titolare si applica, in quanto compatibile l' art. 10 D.Lgs. 395/00.

#### **Articolo 15**

*(vigilanza e controllo)*

I Comuni nei limiti delle proprie competenze, hanno facoltà di effettuare in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che **riterrà** opportune, nel rispetto delle norme di legge e senza creare intralcio al servizio, controlli per verificare la rispondenza della prestazione fornita dall'assegnatario e quanta dichiarato in sede di procedura selettiva.

Qualora dai controlli effettuati l'Amministrazione dovesse riscontrare difformità rispetto a quanto dichiarato dall'assegnatario in sede di procedura selettiva, farà pervenire all'interessato le proprie contestazioni, comunicando le prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi.

In difetto, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'autorizzazione e allo scorrimento della graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni revocate.

#### **Articolo 16**

*(soggetti esercenti - figure giuridiche)*

1. Le autorizzazioni all'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea di cui al presente Regolamento possono essere rilasciate sia ad imprese individuali che al Legale Rappresentante di una società, sia di persone che di capitali.

## **Articolo 17**

*(revoca dell'autorizzazione)*

1. L'autorizzazione può essere revocata su proposta della commissione di cui all'art. 16 del presente regolamento, qualora il titolare:
  - a) non ottemperi alle direttive e prescrizioni emanate dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea, contravvenga in modo grave e/o reiterato alle disposizioni di leggi e di regolamenti nella materia;
2. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione, la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comporta la decadenza del titolo autorizzativo.

## **Articolo 18**

*(Procedimento per la revoca dell'autorizzazione)*

Verificatosi uno dei casi previsti dall'art. 22 comma 1, i Comuni d'intesa notificano all'interessato, entro il termine di sessanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa, fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni;

I comuni, decorso il termine di trenta giorni di cui al 1° comma, qualora ritengano fondato l'accertamento, emanano la sanzione nei confronti dell'autore della violazione;

Il soggetto che sia incorso nella revoca, non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di revoca;

Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza, l'interessato può ricorrere, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale, o entro 120 giorni al Capo dello Stato.

## **Articolo 19**

*(sanzioni)*

1. Salvo diversa disposizione di legge, da considerarsi prevalente, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalli art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss mm, da 25 euro a 500 euro.

2. Qualora le violazioni siano commesse da soggetti, non coincidenti con il titolare, di cui lo stesso si è avvalso nell'esercizio dell'attività secondo le disposizioni dettate dalla normativa vigente, l'accertamento delle stesse devono essere contestate al titolare dell'autorizzazione come responsabile in solido.
3. Il provvedimento sanzionatorio viene adottato previa contestazione degli addebiti contenente invito a presentare memorie difensive entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della notifica della comunicazione di contestazione.

## **Articolo 20**

### *(Responsabilità delle operazioni)*

Il Comune di Capri e di Anacapri non sono responsabili per l'opera prestata nell'erogazione dei servizi contemplati dal presente regolamento; eventuali danni cagionati a terzi rimangono pertanto a pieno carico dei titolari dell'autorizzazione.

## **Articolo 21**

### *(Tutela della privacy)*

Nell'espletamento dei servizi disciplinati dal presente regolamento, devono essere osservate le norme per la tutela dei dati personali e/o sensibili degli utenti, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

I dati potranno essere trattati solo per finalità strettamente necessarie all'espletamento del servizio.

I dati personali eventualmente raccolti per le finalità di cui sopra dovranno essere cancellati, dopo che il relativo scopo si sia esaurito.

I clienti dovranno essere informati che i loro dati verranno usati solo per svolgere il servizio richiesto.

## **Articolo 22**

(Disposizioni disciplinari)

Eventuali infrazioni commesse durante l'espletamento dei servizi oggetto del presente regolamento saranno comunicate anche all'Autorità Marittima per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori e disciplinari di specifica competenza.

## **Articolo 23**

*(rinvio)*

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia al Codice della Navigazione e al Regolamento per la Navigazione interna, ed alla normativa legislativa e regolamento vigente.